

Pubblicato il 01/02/2024

N. 00424 /2024 REG.PROV.CAU.  
N. 00547/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta Ter)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 547 del 2024, proposto da

Radio Spazio Blu S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avvocati Alfredo Zaza D'Aulisio e Giovanni Maiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Francesco Cardarelli in Roma, via G. P. Da Palestrina n. 47;

***contro***

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

***nei confronti***

Voce del Lazio - Radiotelevisione S.r.l., Audiopress S.r.l., non costituite in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa adozione di domanda cautelare,*

- del Decreto Direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy prot. n. 0220843 datato 14/11/2023, recante l'approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2023 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale;
- del Decreto Direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy prot. n. 0196746 datato 10/10/2023, recante l'approvazione della graduatoria provvisoria delle domande ammesse al contributo per l'anno 2023 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale;
- della comunicazione della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusioni e Postali – Divisione IV Emittenti Radiotelevisiva del Ministero delle Imprese e del Made in Italy datata 09/11/2023, concernente il riscontro al reclamo inviato dalla ricorrente;
- di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, conosciuto e non, comunque connesso, e, in particolare, della comunicazione del 03/08/2023 della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusioni e Postali – Divisione IV Emittenti Radiotelevisiva del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2024 il Presidente Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto *prima facie*, sulla base della sommaria delibazione propria della fase

cautelare, che, secondo quanto emerge dalla documentazione versata in atti, l'esclusione della ricorrente dai contributi di cui trattasi non si giustifichi alla stregua della normativa applicabile e della *lex specialis*, tenuto conto che:

- risultano in atti le pec di trasmissione dell'istanza di rettifica della percentuale lavorativa dei due giornalisti all'INGPI nelle date del 20.10.2022 e 16.11.2022, quando ancora non era stato istituito il Polo unico INPGI1 presso l'INPS, al quale la domanda è stata nuovamente trasmessa l'11.08.2023, e in ogni caso risultava soddisfatto il requisito minimo di 1 giornalista alle dipendenze della Società per il periodo in questione;

- indipendentemente da quanto contestato in ordine alla natura verticale o orizzontale del part-time dei dipendenti diversi dai giornalisti, dalla documentazione in atti appare soddisfatto il requisito del numero minimo complessivo di due dipendenti, tenuto conto della somma delle percentuali lavorative di ciascuno dei quattro dipendenti diversi dai giornalisti (25% ciascuno) – unitamente a quelle dei giornalisti - e considerato che non si ravvisano idonee basi giuridiche per sostenere l'assimilazione delle fattispecie dei permessi/assenze non retribuite a quelle previste dall'art. 4 del d.P.R. n. 146/2017, da ritenersi, per loro natura, di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica;

Ritenuto, pertanto, alla luce dei suindicati rilievi, di disporre il riesame, da parte dell'Amministrazione resistente, della domanda di concessione delle agevolazioni presentata dalla ricorrente, impregiudicata ogni valutazione in ordine all'assegnazione del punteggio secondo i criteri tassativi dettati dall'art. 6 del bando, nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione a mezzo pec della presente ordinanza;

Ritenuti sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite della presente fase cautelare, tenuto conto della peculiarità della questione esaminata;

Ritenuto necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle Ditte ammesse al contributo di cui trattasi risultanti nella graduatoria definitiva qui impugnata;

Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a., i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i suddetti controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata disposta la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della ricorrente, da quantificarsi a cura dell'amministrazione (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;

Ritenuto di dover fissare, per la discussione del ricorso nel merito, l'udienza pubblica del 24 settembre 2024;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter):

- accoglie, ai fini del riesame, nei termini indicati in motivazione, la domanda cautelare proposta in via incidentale;
- compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare;
- ordina l'integrazione del contraddittorio nelle forme e nei termini di cui in

motivazione;

- fissa, per la trattazione del merito, l'udienza pubblica del 24 settembre 2024.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2024 con l'intervento dei Magistrati:

Rita Tricarico, Presidente, Estensore

Valerio Bello, Referendario

Valentino Battiloro, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Rita Tricarico**

**IL SEGRETARIO**